



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 19 ottobre 2017 n.118

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 3, comma 1, punto 1), della Legge 12 aprile 2007 n.52 e l'articolo 6, comma 1, lettera g), del Decreto Delegato 10 agosto 2017 n.96;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta del 17 ottobre 2017;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

PIANO PLURIENNALE DI GESTIONE FAUNISTICO – VENATORIA DEL CINGHIALE 2017 – 2021

Art. 1

(Finalità del Piano Pluriennale di gestione faunistico – venatoria del cinghiale)

1. Il presente decreto delegato disciplina la gestione faunistica e venatoria del cinghiale, definisce le norme per l'esercizio della caccia al cinghiale e individua le aree adibite a detta caccia.
2. Il Piano Pluriennale di gestione faunistico - venatoria è lo strumento fondamentale per la gestione faunistica e venatoria del cinghiale in attuazione delle Linee Guida per la gestione del cinghiale contenute nel Piano Faunistico Venatorio (PFV) 2012 - 2016, approvato dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat (Osservatorio).
3. Il Piano Pluriennale disciplina la gestione faunistica e venatoria del cinghiale al fine di raggiungere e mantenere, sul territorio della Repubblica di San Marino, una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, della fauna e delle attività antropiche in genere. Nel Piano Pluriennale vengono precisati i tempi e le modalità per il raggiungimento dei predetti obiettivi.
4. La gestione ed il prelievo del cinghiale avvengono sulla base del Piano di Prelievo Annuale di cui al successivo articolo 4 e nel rispetto del Calendario Venatorio.
5. Il Piano Pluriennale di gestione faunistico - venatoria del cinghiale, approvato dall'Osservatorio, ha validità quinquennale, e può essere modificato in caso di approvazione di un nuovo Piano Faunistico Venatorio.

Art. 2
(Aree di gestione)

1. Al fine di adeguare le nuove forme di gestione del cinghiale alla situazione ambientale della Repubblica di San Marino, il territorio viene suddiviso in “aree di gestione” di adeguata estensione, caratterizzate da omogeneità ambientale e definite tenendo conto delle esigenze di salvaguardia delle colture agricole, della tutela della fauna e delle attività antropiche.
2. Le aree di gestione sono definite dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA), sentito il parere della Federazione Sammarinese della Caccia (FSdC) e del Centro Naturalistico Sammarinese (CNS) e sono individuate nella planimetria, Allegato 1, al presente decreto delegato.
3. L'UGRAA, sentito il parere della FSdC e del CNS, all'interno delle aree di gestione, individua “sub-aree di gestione” nell'ambito delle Zone di caccia, delle Oasi di ripopolamento e della Zona addestramento cani di cui alla planimetria, Allegato 1, al presente decreto.
4. Le aree di gestione e le sub-aree di gestione, sono gestite dalla FSdC per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Piano Pluriennale.

Art. 3
(Densità obiettivo)

1. L'Osservatorio su indicazione dell'UGRAA e del CNS, definisce, per ciascuna area di gestione, la densità obiettivo del cinghiale attraverso la valutazione dei seguenti parametri:
 - a. dati scaturiti dai censimenti e dagli indici venatori della specie;
 - b. distribuzione sul territorio dei danni causati da cinghiali;
 - c. distribuzione degli incidenti stradali causati da cinghiali;
 - d. dinamiche di spostamento dei cinghiali atte a provocare situazioni di criticità per l'agricoltura, la fauna e le attività antropiche.

Art. 4
(Piano di Prelievo annuale)

1. L'Osservatorio, tenuto conto del Piano Pluriennale vigente, valutati i risultati dei censimenti, delle operazioni di monitoraggio e le statistiche cinegetiche, approva il Piano di Prelievo annuale del cinghiale redatto su indicazione dell'UGRAA e del CNS.
2. Il Piano di Prelievo annuale indica le sub-aree di gestione individuate dall'UGRAA.
3. Il Piano di Prelievo annuale indica il numero di cinghiali da prelevare per ogni area o sub-area di gestione. Per la caccia di selezione il Piano di Prelievo annuale indica altresì la suddivisione dei cinghiali da prelevare per sesso e per classi di età nonché i giorni della settimana adibiti a detta forma di caccia.
4. Il Piano di Prelievo annuale definisce inoltre le forme e i metodi di caccia consentiti in ciascuna area e sub-area di gestione, indicando mezzi e tempi di caccia, nel rispetto del Calendario Venatorio.

Art. 5
(Forme di caccia)

1. La caccia al cinghiale è esercitata in forma singola (caccia di selezione) ed in forma collettiva. La caccia di selezione è realizzata con lo scopo di limitare i danni arrecati alle coltivazioni, alla fauna autoctona e alle attività antropiche, in particolare ove le condizioni ambientali non consentano altre forme di intervento.

2. La caccia di selezione è l'attività venatoria attuata da postazione fissa segnalata, eventualmente mediante l'utilizzo di altane, con l'impiego di armi a canna rigata, ed è basata su un prelievo programmato numericamente per sesso e per classi di età. Non è consentita la caccia di selezione in forma vagante.

3. La caccia in forma collettiva è l'attività venatoria attuata da postaioli con l'ausilio di battitori o canettieri, con l'impiego di armi a canna liscia, ed è basata su un prelievo programmato numericamente.

4. La caccia al cinghiale in forma collettiva è attuata utilizzando i seguenti metodi:

- a) girata: le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 6 ad un massimo di 12 cacciatori, compresi il caposquadra ed i conduttori di cane limiere abilitati alla girata;
- b) battuta-braccata: le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 13 ad un massimo di 35 cacciatori, compresi il caposquadra ed i conduttori di cane o battitori.

5. Le modalità per l'individuazione e l'organizzazione delle squadre sono indicate nei successivi articoli e nelle disposizioni previste da apposito regolamento per l'attività interna delle squadre adottato dalla FSdC.

Art. 6

(Prelievo selettivo e norme di sicurezza)

1. La FSdC, sentito l'UGRAA, assegna ai cacciatori di selezione una quota del piano di prelievo.

2. Qualora il prelievo di selezione interessi le Oasi di ripopolamento o la Zona di addestramento cani, la F.S.d.C. concorda con l'UGRAA il numero di prelievi da attuare in tali aree.

3. I cacciatori possono praticare la caccia di selezione solo se iscritti all'Albo dei Cacciatori di Ungulati ed in possesso dell'abilitazione di cui alla lettera e) dell'articolo 8 del presente decreto delegato.

4. La FSdC individua le postazioni fisse adibite alla caccia di selezione e, per ognuna di esse, il cono di sicurezza entro cui eseguire il tiro di selezione; a distanza di sicurezza, posiziona cartelli riportanti l'intimazione di divieto di avvicinamento alla zona di tiro individuata.

5. Le postazioni fisse adibite alla caccia di selezione e le traiettorie di tiro consentite, che ne garantiscano la sicurezza, individuate dalla FSdC ai sensi del superiore comma, sono approvate dall'UGRAA previ sopralluoghi.

6. Il cacciatore di selezione è accompagnato, durante l'attività, da altro cacciatore di selezione disarmato o da guardia ecologica.

7. La FSdC cura la preventiva comunicazione dell'attività di caccia di selezione all'Ufficio Armi della Gendarmeria e alla Centrale Operativa Interforze, a mezzo e-mail, allegando cartografia delle postazioni fisse adibite alla caccia di selezione, ed indicando:

- le generalità del cacciatore di selezione, il numero di iscrizione all'Albo e la relativa scadenza, la data dell'ultima prova in poligono;
- marca, modello, matricola dell'arma e tipo di munizioni utilizzate;
- le generalità dell'accompagnatore;
- le giornate e gli orari autorizzati;
- sesso e classe di età del cinghiale da cacciare.

8. Il cacciatore di selezione comunica in tempo reale alla Centrale Operativa Interforza l'inizio e la fine dell'attività di caccia tramite chiamata telefonica.

Art. 7

(Prelievo collettivo)

1. La composizione della squadra per la caccia al cinghiale secondo le modalità indicate dalla FSdC, in assenza di altre disposizioni, si costituisce nel giorno e nel luogo di ritrovo individuato per

la zona di caccia mediante la registrazione dei cacciatori partecipanti su apposito registro vidimato dall'UGRAA.

2. La registrazione di cui al comma 1 viene effettuata dalle ore 07:30 alle 08:30 a cura del caposquadra con ruolo di coordinatore e di responsabile per lo svolgimento della caccia collettiva. Trascorso il predetto termine nessun cacciatore può essere registrato o può prendere parte alla battuta-braccata o alla girata.

3. L'attività di prelievo ha inizio non prima delle ore 10:00.

4. Nell'ambito della stessa giornata di caccia e medesima area di gestione, a seconda delle esigenze dettate dalle caratteristiche ambientali e dalla presunta distribuzione dei cinghiali, nonché del numero di partecipanti, possono operare fino a due squadre di caccia contemporaneamente, di cui una sola di battuta-braccata. Tale scelta è presa dal caposquadra responsabile in accordo con la FSdC nel rispetto del Piano di Prelievo annuale.

5. Qualora il prelievo interessi le Oasi di ripopolamento e la Zona addestramento cani dovrà essere data preventiva comunicazione all'UGRAA.

Art. 8

(Albo dei cacciatori di ungulati e figure abilitate alla caccia)

1. La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente ai cacciatori in possesso di specifica abilitazione ed iscritti all'Albo dei Cacciatori di ungulati, detenuto dall'UGRAA e redatto dalla FSdC, indicante le specifiche abilitazioni conseguite. Le predette abilitazioni sono riconosciute dall'Osservatorio.

2. Per la gestione della caccia al cinghiale sono previste le seguenti figure:

- a) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
- b) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
- c) conduttore di cane o battitore;
- d) conduttore di cane limiere abilitato alla conduzione della girata;
- e) cacciatore di selezione.

Le figure di cui alle superiori lettere b) c), d) ed e) devono essere in possesso dell'abilitazione di cui alla lettera a). La figura di cui alla lettera d) deve essere, altresì, in possesso dell'abilitazione di cui alla lettera b).

3. La FSdC aggiorna prima di ogni stagione venatoria l'Albo dei Cacciatori di ungulati abilitati e provvede a trasmetterne copia al Servizio di Vigilanza Ecologica dell'UGRAA.

4. La FSdC nomina uno o più capisquadra, uno o più sostituti o vice-capisquadra e uno o più conduttori di cani limiere, che dovranno operare sul territorio della Repubblica di San Marino.

5. I cacciatori per essere ammessi alla caccia di selezione devono inoltre essere in possesso di attestato rilasciato da una sezione di tiro a segno o da un poligono di tiro pubblico o privato autorizzato, riportante i dati dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo certificata da un Direttore di poligono da un Istruttore di tiro. Tale prova consiste in 5 tiri su bersaglio di diametro di 15 cm posto a 100 metri di distanza; il cacciatore deve centrare detto bersaglio con almeno 4 colpi.

Art. 9

(Norme di sicurezza per il prelievo collettivo)

1. I cacciatori che partecipano alla caccia collettiva devono trasportare l'arma in apposita custodia e raggiungere le poste con l'arma scarica. I cacciatori, il caposquadra, i conduttori di cane e battitori devono caricare l'arma al segnale di inizio battuta-braccata o girata e scaricarla al

segnale di fine. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra o conduttore di girata fino al segnale di fine caccia.

2. I cacciatori che partecipano ad una caccia collettiva devono rispettare le disposizioni impartite dal caposquadra o dal conduttore di cane limiere abilitato alla conduzione della girata, affinché la caccia si svolga nella massima sicurezza.

3. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, tutti i cacciatori partecipanti alla caccia collettiva devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità di colore arancione o giallo.

4. Durante la caccia collettiva i conduttori di cani possono portare l'arma carica fuori dalla custodia, da utilizzarsi solo in caso di difesa personale o dei cani, qualora il cinghiale mostri chiara intenzione di aggredire.

Art. 10

(Responsabile della caccia collettiva)

1. Può svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che abbia acquisito specifica abilitazione di "caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata" di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). Qualora, nel contesto di una giornata di caccia prevista dal Calendario Venatorio, siano organizzate solo girate, la funzione di caposquadra può essere svolta da un conduttore di cane limiere abilitato alla conduzione della girata.

2. Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta-braccata o della girata e delle attività gestionali, in particolare deve:

- a) compilare il registro di cui all'articolo 7, comma 1;
- b) verificare, in capo a ciascun partecipante alla battuta-braccata o alla girata, il possesso di regolare licenza di caccia e di abilitazione alla caccia al cinghiale;
- c) verificare che le armi e le munizioni siano in regola con le disposizioni di cui all'articolo 14;
- d) verificare che ogni cacciatore indossi abbigliamento in regola con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3.

Art. 11

(Utilizzo dei cani nella caccia collettiva)

1. Ad ogni braccata possono prendere parte fino a 7 conduttori di cane o battitori. Nel caso i cacciatori partecipanti alla braccata non superino le 15 unità i conduttori non potranno essere più di 3.

2. Nelle braccate possono essere utilizzati cani di qualsiasi razza, purché regolarmente iscritti all'anagrafe canina, in un numero massimo di 3 cani per conduttore e comunque fino ad un massimo di 15 cani.

3. Ad ogni girata possono prendere parte fino a 2 conduttori di cane limiere abilitato alla conduzione della girata. Nel caso i cacciatori partecipanti alla girata non superino complessivamente le 6 unità, i conduttori non potranno essere più di uno.

4. Nelle girate possono essere utilizzati cani limiere regolarmente iscritti all'anagrafe canina e riconosciuti dall'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), in un numero massimo di 2 cani per conduttore e comunque fino ad un massimo di 3 cani.

Art. 12

(Individuazione delle aree di gestione e di caccia collettiva)

1. La caccia al cinghiale è consentita secondo la suddivisione delle aree di gestione individuate ai sensi dell'articolo 2 comma 1.

2. Prima dell'inizio delle attività di caccia, i confini perimetrali e i percorsi di accesso (carraie, passi ed altro) all'area di svolgimento della battuta – braccata o della girata, devono essere segnalati con opportuni cartelli amovibili e ben visibili con stampata la dicitura “ATTENZIONE CACCIA AL CINGHIALE IN CORSO”.

3. I predetti cartelli vengono posti ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo. I cartelli vengono rimossi solo al termine delle attività di caccia quando tutti i cacciatori hanno lasciato l'area.

4. I cartelli amovibili sono predisposti dalla FSdC e consegnati al caposquadra.

5. Qualora durante la battuta – braccata o la girata i cinghiali escano dall'area di cui al comma 2, possono essere effettuati ulteriori interventi purché all'interno della medesima area di gestione e previa segnalazione con le modalità di cui ai commi 2 e 3, fermo restando il rispetto di tutte le norme contenute nel presente decreto delegato.

Art. 13

(Recupero degli eventuali esemplari feriti)

1. Qualora il cinghiale ferito esca dall'area di svolgimento della caccia o si introduca in una zona di divieto di caccia, il caposquadra deve informare il Servizio Vigilanza Ecologica per concordare le procedure per il recupero del capo ferito.

Art. 14

(Armi e mezzi per la caccia al cinghiale)

1. La caccia al cinghiale è consentita:

- a) con armi con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12, con munizioni a palla unica;
- b) con armi a canna rigata con calibro minimo 6,5 mm, con otturatore girevole – scorrevole o basculante dotata di ottica di puntamento.

2. Durante la caccia al cinghiale è fatto divieto di portare cartucce a munizione spezzata.

3. E' consentito il trasporto degli animali abbattuti con veicoli a motore.

Art. 15

(Distanze e sicurezza nel tiro)

1. Alla caccia al cinghiale si applicano le disposizioni in materia di distanze di sicurezza contemplate dall'articolo 32 del Decreto 5 giugno 1972 n.18 “Testo Unico delle disposizioni legislative sulla caccia”.

2. E' fatto divieto di sparo al cinghiale:

- con armi con canna ad anima liscia ad una distanza superiore a metri 40 ed in direzione in cui manchino barriere naturali che garantiscano l'arresto del proiettile;
- con armi con canna rigata ad una distanza superiore a metri 150, in direzione in cui manchino barriere naturali per l'arresto del proiettile e ad animali in movimento.

3. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di appostamenti temporanei di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n.98 e previa segnalazione al Servizio Vigilanza Ecologica, è consentito, per la caccia al cinghiale, l'utilizzo di altane in luoghi che tengano conto della sicurezza. Le altane sono collocate e rimosse a cura della F.S.d.C., entro i termini stabiliti per la caccia al cinghiale.

Art. 16

(Identificazione del prelievo)

1. La FSdC fornisce ai capisquadra e ai cacciatori di selezione le fascette numerate inamovibili, da apporre al piede (tendine d'Achille) del cinghiale abbattuto, nei tempi utili per le assegnazioni e lo svolgimento della caccia.
2. I cinghiali abbattuti devono essere identificati tramite fascetta numerata inamovibile prima di essere trasportati.
3. L'elenco delle fascette fornite ai capisquadra e ai cacciatori di selezione è comunicato dalla FSdC al Servizio di Vigilanza Ecologica dell'UGRAA.
4. A fine battuta-braccata o girata i capi abbattuti vengono radunati sul luogo di caccia, segnati sul tesserino dei singoli cacciatori che hanno effettuato materialmente l'abbattimento.

Art. 17

(Norme sanitarie)

1. Per ogni capo abbattuto il cacciatore deve effettuare le operazioni e gli adempimenti previsti dalle norme e disposizioni sanitarie specifiche vigenti ed in particolare attuare quanto previsto ai commi successivi.
2. Per ogni capo abbattuto deve essere prelevato un campione di muscolo diaframmatico di quantità non inferiore a 30 grammi, che deve essere refrigerato o congelato e consegnato all'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento Prevenzione dell'ISS, entro 48 ore dall'abbattimento dell'animale.
3. Per ogni capo abbattuto è verificata la presenza di Ixodidae (zecche). Qualora presenti, ne saranno prelevate e consegnate alcune all'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento Prevenzione dell'ISS con le stesse tempistiche di cui al precedente comma 2.
4. Per ogni capo di cinghiale abbattuto di sesso femminile adulto è prelevato l'utero per intero, e consegnato al Servizio di Vigilanza Ecologica dell'UGRAA.
5. I contenitori e i materiali per la raccolta dei campioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono messi a disposizione dall'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento Prevenzione dell'ISS e dall'UGRAA e devono essere contrassegnati con i numeri riportati sulla fascetta di identificazione del capo abbattuto.
6. Per ogni capo abbattuto deve essere compilata una scheda biometrica messa a disposizione dall'UGRAA.

Art. 18

(Controllo del cinghiale al di fuori del periodo di caccia e nelle Zone di divieto di caccia)

1. Il controllo del cinghiale al di fuori del periodo di caccia ed anche nelle Zone di divieto di caccia è di competenza del Servizio Vigilanza Ecologica dell'UGRAA, che lo attua anche avvalendosi della collaborazione della FSdC tramite cacciatori abilitati ai sensi dell'articolo 8.
2. Il controllo del cinghiale è predisposto sulla base di oggettive necessità gestionali segnalate. L'UGRAA, in accordo con il CNS, indica le aree, i tempi, (possibilmente nei periodi stabiliti per la caccia al cinghiale), le quantità e le forme e metodi d'intervento (selezione, girata o battuta-braccata) per l'attuazione del controllo, fermo restando il rispetto delle norme contenute nel presente decreto delegato.
3. Durante l'anno solare è vietata la pasturazione e ogni forma o tecnica atta a favorire l'insediamento e l'incremento dei cinghiali nelle aree abilitate alla caccia al cinghiale e in tutte le altre aree del territorio, salvo interventi mirati nelle aree individuate per la caccia di selezione.

4. Incorre nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti e dal successivo articolo 22 chiunque, in possesso di cinghiali regolarmente detenuti in allevamenti registrati presso l'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento Prevenzione dell'ISS, li lasci liberi sul territorio.

Art. 19

(Periodi di caccia)

1. I periodi di caccia al cinghiale sono stabiliti annualmente tramite il Calendario Venatorio ed il Piano di Prelievo annuale.

Art. 20

(Informazione ai cittadini)

1. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza, la FSdC provvede ad informare in maniera efficace la popolazione circa i tempi, le località interessate e gli orari della caccia collettiva al cinghiale e della caccia di selezione, anche mediante affissione di manifesti informativi e divulgazione sulla stampa ed i media.

Art. 21

(Divieti)

1. Durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi veicolo a motore per scovare o inseguire il cinghiale.

2. Durante la battuta-braccata è altresì vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra il caposquadra, i conduttori dei cani ed i cacciatori o per garantire l'incolumità delle persone. Le radio devono essere del tipo omologato ed utili allo scopo, con uso di frequenze che non interferiscano con quelle in uso ad Enti o Istituzioni sammarinesi.

3. È vietata la caccia ai piccoli di cinghiale con mantello striato.

4. È vietata, quando la forma o metodo di caccia lo consenta e qualora ne sia possibile il riconoscimento, l'abbattimento di cinghiali di sesso femminile con piccoli a mantello striato al seguito.

Art. 22

(Sanzioni)

1. La mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 7, 10, 11, 13, 17, 18 comma 2 e 3, 19 comma 2, 20, e 21 comma 2 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00, con facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata.

2. La mancata osservanza delle norme contenute nel Piano di Prelievo annuale di cui all'art 4 e negli articoli, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18 comma 1 e 2, 19 comma 1 e 21 comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 600,00 a euro 1.500,00, con facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata, oltre che il ritiro del tesserino da 15 giorni a sei mesi in periodo di caccia aperta.

3. La mancata osservanza delle norme generali sulla caccia non citate nel presente decreto delegato comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 117.

Art. 23

(Criteri di attuazione, sospensiva e modifica del decreto)

1. Il presente decreto delegato ha carattere sperimentale ed ha validità per gli esercizi venatori dal 2017 al 2021.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 ottobre 2017/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Fiorini – Enrico Carattoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti



UFFICIO GESTIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE


Allegato 1 - Aree di gestione del cinghiale

Repubblica di San Marino
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Sistema Informativo Territoriale

Legenda

 Aree di gestione del cinghiale

-  Oasi di ripopolamento
-  Zona di divieto di caccia - Riserva Naturale Integrale
-  Zona di divieto di caccia - Area Parco
-  Zona di divieto di caccia - Impianto Sportivo
-  Zona addestramento cani
-  Zone di caccia destinate alla sola migratoria
-  Zone di caccia controllata e gestione sociale



Scala 1:35.000